

RIENTRO DEI C.D. "CERVELLI"

Si tratta di una specifica agevolazione fiscale prevista fino al 31 dicembre 2015 per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti emigrati all'estero e per i cittadini europei che vogliono trasferire qui la loro attività lavorativa.

Per usufruire del bonus coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente devono farne richiesta, entro tre mesi dalla data di assunzione, al datore di lavoro che effettua le ritenute in busta paga.

LAVORATORI

Sono ammessi al beneficio fiscale coloro che prima della data di assunzione o dell'avvio dell'attività hanno i seguenti requisiti:

- sono cittadini dell'Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969,
- hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia,
- hanno un diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia o, nello stesso periodo di tempo, hanno studiato ininterrottamente all'estero conseguendo una laurea o un titolo post-lauream
- sono stati assunti, o hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa, in Italia ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza.

INCENTIVO

AGENZIA ENTRATE

Fino al 31 dicembre 2015, ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito d'impresa, di lavoro autonomo o dipendente, si considera solo il 20% del reddito per le donne ovvero il 30% del reddito per gli uomini che hanno lavorato o studiato all'estero e si trasferiscono in Italia per lavorare.

Per fruire del bonus i lavoratori dipendenti devono farne richiesta al datore di lavoro che opererà le relative ritenute.

Il beneficio fiscale spetta anche a coloro che intraprendono in Italia un'attività di lavoro autonomo o d'impresa; in questo caso la riduzione della base imponibile ai fini Irpef deve essere fatta valere nel modello Unico.

L'agevolazione in commento non è cumulabile con altri benefici fiscali (incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti di cui al D.L. 78/2010, credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla Legge n. 296/2006).

Sono esclusi dall'agevolazione i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o di imprese italiane che svolgono all'estero il proprio lavoro.

Si decade dal beneficio fiscale se si trasferisce nuovamente la residenza o il domicilio fuori dall'Italia anteriormente al decorso di cinque anni dalla data di prima fruizione del beneficio stesso; in tal caso, il contribuente sarà chiamato a restituire le imposte non pagate in applicazione del regime di favore, con l'aggiunta di sanzioni e interessi.

Fonti normative: Legge 238/2010 art. 3; D.L. 216/2011; DM 3/06/2011; Provvedimento Direttore Agenzia entrate 29/07/2011; circolare n.14/E 2012.